

**Provvedimenti urgenti in materia di personale.**

**CAPO VII**

*Norme finali e finanziarie*

**Art. 33**

(2)

**1.** Il personale che alla data del 28 febbraio 1989 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' art. 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5 punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed ai sensi dell' art. 25 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, può essere inquadrato, trascorsi 6 mesi dalla data di inizio del comando, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

**2.** L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima e previo parere favorevole del Direttore generale, di Ente o di Servizio autonomo presso cui l' interessato presta servizio alla data d' inquadramento.

**3.** Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.

**4.** Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;

b) la quota del salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell' articolo 22

della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) va detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza riferibile al triennio 1988-1990 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell' applicazione del comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, lo stipendio iniziale contemplato nell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va individuato in base ai valori previsti con decorrenza 1 ottobre 1987 dalla tabella << B >> allegata alla citata legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

(3)

**5.** Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta l' eventuale differenza tra l' assegno di cui all' articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, e l' importo del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi del comma 4, lettera b).

(1)

Note:

**1** Integrata la disciplina del comma 5 da art. 33, comma 2, L. R. 8/1991

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996

**3** Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996

## **Art. 34**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993

## **Art. 35**

**1.** Fermo restando il diritto dei dipendenti all' esercizio delle mansioni del profilo

professionale di appartenenza, ai medesimi potranno essere assegnati, con carattere di accessorietà, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994, compiti del profilo professionale e della qualifica funzionale di provenienza.

(1)(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 47/1990

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 17/1992

### **Art. 36**

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico gli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno finanziario 1990, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.

### **Art. 37**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.